



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre" - Codice Bene: AQB1596, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016". Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".

CIG 9320950345 CUP G51B21003710001

TRA

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, con sede in Pescara, Piazza Italia n. 15, C.F. 06340981007, indirizzo pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, in persona del Direttore Regionale *pro tempore* XXX domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione Regionale, munita dei necessari poteri in virtù del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché dei poteri attribuiti dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. XXX - prot. XX del XX, di seguito; per brevità, anche "**Committente**", "**Agenzia**", "**Stazione Appaltante**";

E

la società XXX, con sede legale in XXX, Via XXX, Codice Fiscale e Registro Imprese di XXX numero di iscrizione al REA XXX, Partita IVA XXX pec: XXX, in persona della Sig. XXX, nato a XXX, il XXX, la quale agisce in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della predetta società (di seguito, per brevità, anche l'"**Aggiudicatario**" o l'"**Appaltatore**" oppure l'"**Operatore Economico**")

(la DR Abruzzo e Molise e l'Aggiudicatario, tutti e due congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2020, prorogato con successivo decreto del 29/12/2020, è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la

-
- ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, l'On. Avv. Giovanni Legnini, (di seguito, il "Commissario Straordinario");
- con Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione (di seguito, "D.L. n. 189/2016");
 - lo Stato è proprietario del complesso immobiliare ubicato in Sulmona, in via Sallustio n. 3, denominato Stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona - Codice Bene AQB1596, censito nel catasto fabbricati al F. 37, part. 1349, sub da 1 a 10;
 - in base alla "Scheda di I livello di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica" (Scheda AeDes), identificata al n. 236022, redatta dalla Protezione Civile, il Comando dei Carabinieri di Sulmona è stato dichiarato parzialmente inagibile – con esito di agibilità di tipo "B";
 - l'intervento di adeguamento sismico della Stazione dei Carabinieri di Sulmona rientra tra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189" (di seguito, "Ordinanza Speciale n. 27");
 - l'intervento strutturale dell'immobile, connotato da particolare "criticità" ed "urgenza" ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 110 del 21 novembre 2020, è teso a garantire la permanenza delle funzioni strategiche ed istituzionali ivi ospitate per il controllo del territorio, tutela del servizio di ordine pubblico e degli interessi diffusi della collettività;
 - l'intervento è ricompreso nell'elenco di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 27;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 27, per l'intervento in argomento, l'Agenzia del demanio assume il ruolo di soggetto attuatore ex art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016;
 - data la specificità e peculiarità dell'intervento in questione, nonché l'indisponibilità del personale interno all'Agenzia ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, atteso il notevole carico di lavoro in capo all'ufficio tecnico, è indispensabile ricorrere a professionalità esterne, all'uopo selezionando un professionista di adeguate competenze ed esperienze;
 - ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legge 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "Elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;
 - l'art. 32 del D.L. 189/2016 recante "Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario", prevede che per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto medesimo, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
 - l'intervento è finanziato con le risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate" di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016, che presenta la necessaria disponibilità (richiamato dall'art. 7 dell'Ordinanza speciale n. 27);
 - con nota prot. n. 2823 del 08/03/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Anna De Simone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - la Stazione Appaltante, considerato il livello di dettaglio raggiunto con i documenti progettuali già redatti, ha ritenuto di poter omettere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, salvaguardando comunque la qualità della progettazione, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a base di gara, così come consentito dall'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito **Codice**);
 - i contenuti del servizio oggetto del presente contratto sono stati dettagliati in apposito Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati, predisposti dal RUP, che costituiscono, unitamente all'intera documentazione di gara, parte integrante del presente atto;
 - con determina a contrarre prot. n. **XXX** la Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio ha disposto di affidare i servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento

-
- della sicurezza in fase di esecuzione, per l'adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre", previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 27;
- la Stazione Appaltante, come previsto nei documenti di gara e segnatamente nel Capitolato tecnico prestazionale, si riserva la facoltà di affidare al progettista i servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in ogni caso solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018;
 - con nota prot. n. **XXX**, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Abruzzo ha trasmesso il parere favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, del D.L. 189/2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto il 02/02/2021;
 - l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad **€ 558.623,27**;
 - nell'Avviso per manifestazione di interesse prot. n. **XXX** e nella Lettera d'invito/disciplinare di gara prot. n. **XXX** è stato previsto che l'appalto sarebbe stato aggiudicato ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria";
 - alla data di scadenza prevista nel predetto Avviso prot. n. **XXX** per le ore **XXX** del **XXX**, sono pervenute n. **XXX** manifestazioni di interesse;
 - (se del caso) in data **XXX** alle ore **XXX** presso la sede dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sede di Pescara, il RUP, alla presenza di due testimoni individuati tra il personale della stessa, previa verifica della conformità della documentazione prodotta, ha selezionato mediante sorteggio i 10 (dieci) operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, da svolgere sulla Piattaforma telematica di CONSIP S.p.A.;
 - i 10 (dieci) operatori economici invitati alla procedura negoziata hanno presentato le rispettive offerte telematiche nel rispetto della data di scadenza indicata nel paragrafo n. **XXX** della Lettera d'invito/disciplinare di gara per le ore **XXX** del **XXX**;
 - la Stazione Appaltante, così come espressamente previsto nel paragrafo n. **XXX** dell'Avviso per manifestazione d'interesse e nel paragrafo n. **XXX** della Lettera d'invito/disciplinare di gara, si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza Speciale n. 27 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice anche per le procedure di cui all'articolo 63 dello stesso;
 - all'esito delle attività di gara, con nota prot. n. **XXX** del **XXX**, è stata proposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto al predetto operatore economico **XXX**, con punteggio complessivo di **XXX**, giusta ribasso del **XXX** % sull'importo a base di gara;
 - con determina di aggiudicazione prot. n. **XXX** del **XXX** è stata disposta l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore predetto operatore economico **XXX** per l'importo contrattuale di € **XXX**, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € **XXX** al netto di IVA ed oneri previdenziali;
 - le verifiche di legge effettuate nei confronti dell'Aggiudicatario hanno dato esito positivo;
 - (se del caso) sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, del Codice Antimafia, per cui si procederà alla stipula del contratto con diritto di recesso ai sensi del medesimo art. 92, comma 4, ove dovessero emergere – successivamente alla stipula del presente contratto – elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, considerato che la stazione appaltante dichiara di aver acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 d.lgs. 159/2011, già resa in sede di presentazione dell'offerta;

-
- l'Aggiudicatario risulta iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del Decreto legge 189/2016, ai fini delle verifiche antimafia previste dall'art. 30 del decreto medesimo;
 - l'operatore economico ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato i limiti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 de 11/07/2017 ai fini del conferimento dell'incarico;
 - (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto prescritto dall'art. 31, comma 8, secondo periodo del Codice;
 - (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di avvalersi, per i requisiti **XXX**, dell'ausiliaria **XXX**, trattandosi di immobile non di pregio;
 - (per il caso di ricorso all'avvalimento) le verifiche di legge effettuate nei confronti della ausiliaria hanno dato esito positivo;
 - con nota acquisita al protocollo al n. **XXX** l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Abruzzo, esaminati gli atti relativi alla procedura in oggetto da parte dell'Unità Operativa dell'ANAC e trasmettendo le indicazioni di cui alla nota prot. n. **XXX**, ha invitato l'Agenzia del Demanio a voler dar seguito alle procedure inerenti l'aggiudicazione definitiva;
 - a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prodotto:
 - **polizza fideiussoria** n. **XXX**, emessa dalla compagnia **XXX**, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro **XXX**;
 - **polizza copertura dei rischi di natura professionale** ex art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016, emessa dalla compagnia **XXX**, per un importo garantito è di Euro **XXX**;
 - (nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi dell'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del Codice) polizza n. **XXX**, del **XXX** della compagnia **XXX** a garanzia dell'anticipazione, dell'importo di Euro **XXX**, da svincolare secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario in sede di gara ed (se del caso) il DUVRI (doc. **XXX**).
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe:
 - il Disciplinare di gara;
 - il Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - l'Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.
3. Le parti e, in particolare, l'Appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e si trovano depositati agli atti della Stazione Appaltante. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'Agenzia affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre", ubicata in Sulmona, inquadrati nell'ambito dei servizi d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art. 1.

3. In particolare l'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio secondo le condizioni, le modalità e le specifiche prescritte nel Capitolato tecnico prestazionale, che dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente compreso, nel rispetto delle fasi di esecuzione del servizio stesso così sinteticamente descritte:

- **FASE A:** Redazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo, da restituirsì in modalità B.I.M., e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- **FASE B (Affidamento Opzionale):** Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ssmmii.

4. Il dettaglio delle singole prestazioni è riportato nel Capitolato tecnico prestazionale, a cui si rinvia.
5. L'Appaltatore è a conoscenza, per averlo espressamente accettato all'atto di partecipazione alla gara, che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, esercitabile secondo il libero apprezzamento dell'amministrazione, di non eseguire tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 3

Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro **XXXX** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna e/o dal formale invito a procedere del Rup/Dec secondo la tempistica indicata nell'art. 13 del Capitolato Tecnico, a cui si rinvia.
2. In caso di necessità di adeguamento del progetto definitivo, legato alla verifica art. 26 del Dlgs 50/2016 e all'iter autorizzativo presso la Conferenza dei Servizi Speciale, saranno concessi un numero massimo di 15 giorni naturali e consecutivi per l'integrazione del progetto.
3. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento e/o Dec della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
4. Entro **XXX** giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il Piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei servizi richiesti nel presente Capitolato.
5. L'Appaltatore si impegna, altresì, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro **XXX** giorni dall'avvio del servizio, il Piano di Gestione informativa (PGI).
6. Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale per ogni giorno di ritardo pari all' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Aggiudicatario.
L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
8. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e per le ipotesi ivi previste.

Art.4

Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale per la FASE A, oggetto del presente atto, è pari a complessivi € **XXX** oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui € **XXX** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **XXX** per costo della manodopera; di seguito il riepilogo degli importi per tutte le fasi del servizio:
 - **FASE A** - Redazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo, da restituirsì in modalità B.I.M., e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € **XXX**;
 - **FASE B** - (Affidamento Opzionale): Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ssmmii: € **XXX**;

Per le modalità di affidamento della FASE B si rinvia a quanto previsto nell'art. 16 del presente contratto.

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.

4. In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'Appaltatore sarà riconosciuta una somma a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo del presente contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. In virtù dell'art. 207 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e ss.mm.ii.), l'importo dell'**anticipazione** previsto dal succitato articolo 35 potrà essere incrementato **fino al 30%** nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa, secondo quanto disposto dal citato comma 18 dell'art. 35 D.lgs. 50/2016.

5. In tema di modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell'art. 10 del Capitolato prestazionale.

6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, Roma, 00187, codice IPA **KY5J0D** della Direzione Regionale competente, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG **XXXX** - CUP **XXXXXX**, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

7. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nelle Schede Fornitori e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegate (doc. **XXX**), nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 5 del presente Contratto;
- f) violazione delle norme relative al subappalto;
- g) violazione del divieto di cessione anche parziale del contratto;
- h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;
- i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
- j) omessa o non tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC da parte dell'appaltatore o dell'impresa subcontraente in caso di stipula di subcontratto di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla filiera delle imprese, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.;
- k) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater comma 2, 322, 322-bis comma 2, 346-bis comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
- l) (*se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa*) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia con esito di accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- m) qualora le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe Antimafia, nel qual caso è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Nei casi di cui alle lett. j) e k), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato ad una previa intesa con l'ANAC.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 23 del Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 7 – Protocollo di legalità

1. L'aggiudicatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario

Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6);
- impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8 del Protocollo;
- obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5);
- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2),
- rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2);
- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 3);
- l'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a);
- ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b);

- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a);

- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a);

- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b);

- obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c);

- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d);

- impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a);

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b);

- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c);

- accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 8 Codice Etico

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno

costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 9

Cessione del contratto e subappalto

1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
2. *(nel caso sia stato dichiarato il subappalto)* L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del Codice e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 dello stesso Codice, e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, come meglio dettagliato nell'art. 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 10

Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. (se del caso) L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i certificati di rinnovo delle polizze assicurative professionali qualora la prevista scadenza annuale dovesse intervenire in costanza di contratto.
4. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al precedente art. 7.

Art. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed alla normativa applicabile in materia di appalti di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016.

Art. 12

Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione del contratto.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.(di seguito anche "**Regolamento**"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.
2. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
3. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Art. 14

Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 24 del Capitolato prestazionale, l'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.
3. L'Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 15

Proprietà risultanza del servizio

1. Conformemente a quanto previsto nell'art. 25 del Capitolato prestazionale i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

Art. 16

Prestazioni opzionali

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, senza necessità di indizione di una nuova gara, tramite l'esercizio del diritto di opzione, i servizi di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ssmmii, (**FASE B**) mediante apposito atto aggiuntivo, avendo l'Aggiudicatario dimostrato di possedere i requisiti, sulla base dell'offerta presentata.
2. Conformemente a quanto prescritto negli atti di gara, l'affidamento dei servizi opzionali è in ogni caso subordinato all'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, ultimo periodo, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione n. 56/2018.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della stessa, avendo l'Operatore Economico offerto un ribasso unico del **XXX** % sugli importi a base dell'affidamento, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad Euro **XXX**, oltre IVA.
4. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il medesimo Operatore Economico si impegna a produrre alla Stazione Appaltante, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria.
5. L'Agenzia può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine l'Affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto risultante nell'offerta economica.
6. L'Agenzia ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'Agenzia medesima qualora questa non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'Aggiudicatario accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 17

Spese del contratto

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co.2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 del **XXX**.

2. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. **3, 6, 7, 9, 10, 11, 16** Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

per l'Appaltatore